

IVA

L'esecuzione dei rimborsi Iva sopra soglia senza garanzia

di **Dottryna**



La disciplina relativa all'esecuzione dei rimborsi Iva è contenuta nell'articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 rinnovato in modo significativo dall'articolo 13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) e modificato, da ultimo, dall'articolo 7-quater, comma 32, D.L. 193/2016 (cd. Decreto fiscale).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua gli adempimenti necessari ai fini dell'ottenimento del rimborso di crediti Iva superiori a 30.000 euro senza il rilascio della garanzia.

Le **modalità** di esecuzione dei rimborsi Iva cambiano a seconda dell'**entità** della somma da rimborsare e del livello di **affidabilità fiscale** del contribuente istante. Al riguardo, vanno differenziati:

- i rimborsi fino a 30.000 euro;
- i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili senza garanzia;
- i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili previa presentazione della garanzia.

La soglia di riferimento è stata **innalzata** da 15.000 a 30.000 euro ad opera dell'[articolo 7-quater, comma 32, del D.L. 193/2016](#).

Con particolare riguardo ai **rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili senza garanzia**, il [comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto Iva](#) prevede che gli stessi, se richiesti da soggetti "**non rischiosi**" di cui al successivo [comma 4](#), sono eseguiti **senza** presentazione di **garanzia**, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti **adempimenti**:

- presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di 30.000 euro, recante il **visto di conformità** di cui all'[articolo 35 del D.Lgs. 241/1997](#), o la **sottoscrizione** alternativa di cui all'[articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del D.L. 78/2009](#);

- **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà, a norma dell'[articolo 47 del D.P.R. 445/2000](#), che attesti la sussistenza di talune ben individuate **condizioni** in relazione alle **caratteristiche soggettive** del contribuente.

Le caratteristiche soggettive da **attestare** nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono le seguenti:

- il **patrimonio netto** non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la **consistenza** degli **immobili** non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'**attività** stessa **non** è **cessata** né si è **ridotta** per effetto di **cessioni** di **aziende** o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- **non risultano cedute**, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, **azioni** o **quote** della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- sono stati eseguiti i **versamenti** dei **contributi** previdenziali e assicurativi.

La prestazione della garanzia **esonera** il contribuente dall'apportare il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull'istanza di rimborso ([articolo 38-bis, comma 6, D.P.R. 633/1972](#)).

Pertanto, il contribuente può sempre **scegliere** di presentare apposita **garanzia** in luogo dell'apposizione del **visto** (o della sottoscrizione alternativa) e della **dichiarazione sostitutiva**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >